Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 aprile 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1948, n. 1677.

Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 1120;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia », vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 71. — CARLOMAGNO

Regolamento generale delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia »

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Art. 1.

L'organizzazione e l'esecuzione delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia », è demandata al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Le lotterie nazionali predette possono essere collegate all'esito di gare sportive di volta in volta dal Ministro per le finanze, con proprio decreto.

Art. 2.

Alla direzione delle lotterie nazionali è preposto un Comitato generale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e composto dai seguenti membri:

l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, o chi ne fa le veci;
un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
il capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'interesse degli enti beneficiari delle lotterie nazionali;
il direttore generale per gli Affari generali e per il personale del Ministero delle finanze, o chi ne fa le veci;
un esperto in materia di lotterie, nominato dal Ministro per le finanze.

L'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, o il funzionario che ne fa le veci, ha le funzioni di vice-presidente del Comitato.

Le mansioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

I membri del Comitato generale ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive amministrazioni.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente e delibera a maggioranza di voti.

Art. 3.

In seno al Comitato generale è costituito un Comitato esecutivo al quale è affidata la risoluzione delle questioni che hanno carattere d'urgenza e l'adempimento degli altri compiti che eventualmente gli sono assegnati dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:
1) l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, o chi ne fa le veci;
2) il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
3) il capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Comitato esecutivo riferisce, nella prima adunanza del Comitato generale, sui provvedimenti adottati.

Il segretario del Comitato generale esercita le funzioni di segretario presso il Comitato esecutivo.

Art. 4.

I biglietti delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia » sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie, indicata con una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A* e con un numero progressivo, a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive sono contrassegnate da due o più lettere, a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 5.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

Sulla matrice sono stampati la serie ed il numero del biglietto ed è lasciato sul recto uno spazio in bianco per l'indicazione del nome, del cognome e dell'indirizzo del venditore.

Sulla figlia sono stampati la serie, il numero, il prezzo del biglietto e sono richiamate le disposizioni previste negli articoli 18, 20 e 21, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, alle modalità del pagamento ed alla decadenza dal diritto di esigere la vincita.

Un bollo a secco dell'Amministrazione è apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in blocchetti di dieci ciascuno.

Art. 6.

I biglietti venduti sono soggetti alla tassa di bollo, il cui importo è versato all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, rimette alle Intendenze di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, agli incaricati della vendita.

Le Intendenze tengono una speciale contabilità dei biglietti ricevuti, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

Per la provincia di Roma la vendita può essere assunta ed organizzata, in tutto o in parte, direttamente dall'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

VENDITA DEI BIGLIETTI

Art. 8.

Possono essere incaricati della vendita:
1) ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;
2) istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e privati che ne facciano richiesta.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere alle persone e agli enti, incaricati della vendita, una congrua cauzione.

Art. 9.

Gli uffici, enti o privati indicati nel precedente articolo, possono effettuare la vendita direttamente, o, sotto la propria responsabilità, per mezzo di privati od enti da loro indicati.

Sul prezzo di ogni biglietto venduto il venditore è autorizzato a trattenere, a titolo di compenso e di rimborso spese, una percentuale stabilita dal Ministero delle finanze, in misura non superiore al 20 % del prezzo stesso.

Sulla matrice dei biglietti venduti devono essere segnate le generalità del venditore.

Art. 10.

I venditori devono trasmettere, ogni 15 giorni, alla Intendenza di finanza, dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti, con un elenco in duplice esemplare, di cui uno è loro restituito come ricevuta.

L'importo dei biglietti venduti, al netto della percentuale a favore del venditore, deve essere versato all'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. La ricevuta comprovante il versamento deve essere allegata all'elenco, di cui al comma precedente. A tale scopo i venditori dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.

Art. 11.

Le Intendenze di finanza controllano le singole matrici ricevute, ne registrano serie e numero, e le trasmettono al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie con un elenco in doppio esemplare, di cui uno è restituito come ricevuta.

All'elenco devono essere unite le ricevute di versamento, previste nel secondo comma del precedente articolo.

Art. 12.

La data di chiusura della vendita dei biglietti è fissata con decreto del Ministro per le finanze.

Le matrici dei biglietti venduti a tale data e non ancora restituite a norma dell'art. 10, debbono pervenire, con i relativi elenchi, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie entro otto giorni dalla chiusura della vendita.

Nello stesso termine debbono essere restituite alle Intendenze di finanza, da parte degli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Art. 13.

I biglietti le cui matrici non sono pervenute entro il termine stabilito nel secondo comma del precedente articolo, non concorrono all'estrazione dei premi ed i relativi importi sono restituiti, dietro presentazione dei biglietti, agli interessati che ne facciano richiesta. L'Amministrazione provvede a recuperare dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti, il compenso trattenuto a norma dell'art. 9, comma secondo. L'elenco delle relative matrici è pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso previsto nel comma precedente deve essere richiesto dagli interessati entro 180 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell'elenco delle matrici.

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE

Art. 14.

Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente, nel luogo, giorno ed ora fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'inizio delle operazioni è reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è effettuato dal Comitato generale, con l'intervento di almeno tre dei suoi membri, o dal Comitato esecutivo. In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente del Comitato generale, la presidenza è assunta dal capo della Divisione lotterie.

Un funzionario del Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie redige verbale delle operazioni suddette. Il verbale è sottoscritto dai membri del Comitato generale o del Comitato esecutivo, presenti alle estrazioni.

Art. 15.

All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente:

1) in un'urna contrassegnata col numero romano « I » sono immesse alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio a scatto od avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nell'interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta;

2) in cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani II, III, IV, V e VI sono immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche, con coperchio a scatto od avvitabile, nell'interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi all'estrazione di una sfera da ciascuna urna: i numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero primo estratto.

Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano lo zero, si intende estratto il numero 100.000.

Terminata l'estrazione, le sfere relative alle serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta al Ministero delle finanze nel termine stabilito nell'art. 12, o l'estrazione ripeta una serie ed un numero già sorteggiato, l'estrazione stessa è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata.

Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio.

L'estrazione delle sfere è effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovrà procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo.

Art. 16.

A cura del Ministero delle finanze è compilato un bollettino ufficiale delle estrazioni, che viene affisso nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

NORME PER LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA E PER IL PAGAMENTO DEI PREMI

Art. 17.

Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria, al netto della percentuale spettante al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo nella misura vigente per ogni biglietto venduto;

b) l'1,50 % a favore del fondo unico di cui al successivo art. 23;

c) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria;

d) il compenso a favore dell'ente organizzatore della competizione sportiva, cui è collegata ogni singola lotteria, salvo i casi in cui le norme istitutive della lotteria stessa vi abbiano già provveduto.

Della somma residuata, il 50 % costituisce la massa dei premi ed il 50 % è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nelle norme istitutive di ciascuna lotteria.

Art. 18.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione, previsto nell'art. 16.

I possessori di biglietti vincenti, che abbiano residenza all'estero, sono autorizzati a depositare i biglietti medesimi presso la locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, la quale, insieme con i biglietti, trasmette al Ministero delle finanze una dichiarazione attestante che il deposito ha avuto luogo nel termine stabilito nel comma precedente.

I biglietti vincenti debbono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed, eventualmente, il numero del suo conto corrente postale.

Il pagamento è effettuato mediante assegni di conto corrente postale a favore dell'esibitore secondo le generalità indicate nella domanda.

Art. 19.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro ottenuti contro l'esibitore e regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il pagamento può però aver luogo nei casi previsti nell'articolo 502 del regolamento di contabilità generale dello Stato e quando, secondo le norme del Codice di procedura civile, sia cessata l'efficacia del pignoramento o del sequestro.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del Codice di procedura civile, od a transazione fra le parti.

L'autorità giudiziaria, innanzi alla quale pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, alle condizioni previste nel precedente comma.

Art. 20.

I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie alla persona le cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti od agli aventi causa da essi; ove in matrice siano segnate le generalità di più persone il pagamento è effettuato ad esse od ai loro aventi causa in parti uguali, a meno che gli interessati non chiedano concordemente una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto devono presentare, o far pervenire, a loro rischio, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino delle estrazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente ed, eventualmente, il numero del proprio conto corrente postale. La firma del richiedente deve essere autenticata dal notaio.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano indicate le generalità del venditore, il premio è devoluto alla Cassa di previdenza per il personale degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 225.

Il pagamento è sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, ottenuti contro il venditore indicato nelle matrici o contro i loro aventi causa, e regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - oppure, in caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio, fra due o più persone, le cui generalità sono indicate nella matrice del biglietto, o fra i loro aventi causa.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del Codice di procedura civile, od a transazione fra le parti.

L'autorità giudiziaria, innanzi alla quale pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, alle condizioni previste nel precedente comma.

Art. 21.

I vincitori i quali non abbiano presentato o fatto pervenire il biglietto entro il termine previsto nell'art. 18, comma 2, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - oppure all'autorità consolare o diplomatica, decadono dal diritto al pagamento del premio. Da tale diritto decadono anche i venditori dei biglietti vincenti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine stabilito nel comma 2 dell'art. 20.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'importo dei premi è devoluto alla Cassa di previdenza, di cui al terzo comma del precedente art. 20, ad eccezione del primo premio, che dovrà affluire al Fondo di riserva, secondo quanto prescritto dal successivo art. 23.

Art. 22.

I premi delle lotterie nazionali sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

ISTITUZIONE DEL FONDO UNICO DI RISERVA DELLE LOTTERIE NAZIONALI

Art. 23.

Per l'organizzazione e l'esercizio delle lotterie è istituito un fondo unico di riserva.

A tale fondo — per il quale sarà istituito uno speciale conto corrente postale — affluiscono:

1) tutte le economie di gestione delle precedenti lotterie e delle future manifestazioni;

2) tutte le somme rimaste giacenti, per qualsiasi motivo, nei conti correnti postali, relativi alle precedenti lotterie;

3) l'1,50 % degli incassi di ciascuna lotteria, trattenuto sull'importo dei biglietti venduti, a norma dell'art. 17, lettera *b*);

4) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria, la cui estrazione è effettuata dopo l'entrata in vigore dalle precedenti norme, qualora il vincitore non abbia fatto pervenire il biglietto entro il termine previsto nell'art. 18, comma secondo.

Dal fondo di riserva saranno prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripianamento delle deficienze di gestione.

Dette somme saranno, all'uopo, versate al bilancio dell'entrata per essere riassegnate ai relativi capitoli di spesa.

Qualsiasi prelevamento dal conto corrente postale può essere effettuato soltanto a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o di chi ne fa le veci.

NORME CONTABILI E RELAZIONE DELLA GESTIONE

Art. 24.

A decorrere dall'esercizio 1948-49 la gestione delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia » si effettua integralmente attraverso il bilancio statale.

A tale uopo saranno istituiti in bilancio:

un capitolo nello stato di previsione della entrata, al quale affluirà, mensilmente, l'importo dei biglietti venduti al netto della percentuale a favore del venditore e della tassa di bollo che verrà versata, a sua volta, sull'apposito capitolo dello stesso stato di previsione;

appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, rispettivamente per il pagamento dei premi ai vincitori, per la devoluzione della quota stabilita a favore degli enti beneficiari, per la percentuale da destinare alla costituzione del fondo unico di riserva, di cui ai precedenti articoli 17 e 23, nonchè per le spese relative all'organizzazione ed all'esercizio delle lotterie e per tutte le altre occorrenze che eventualmente dovessero verificarsi durante la gestione delle lotterie stesse.

Art. 25.

Ultimate le operazioni di ogni lotteria nazionale, l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie compila una dettagliata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.

NORME PARTICOLARI PER CIASCUNA LOTTERIA

Art. 26.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite di volta in volta norme particolari concernenti le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione ed al collegamento delle singole lotterie con una manifestazione sportiva; il prezzo dei biglietti; la ripartizione della massa premi e le altre disposizioni eventualmente occorrenti per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 1948.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di sedici dragamine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte, a decorrere dal 1° dicembre 1948, nel quadro del naviglio militare dello Stato:

dragamine 401 « Azalea »;
dragamine 402 « Begonia »;
dragamine 403 « Dalia »;

dragamine 404 « Gardenia »;
dragamine 405 « Magnolia »;
dragamine 406 « Orchidea »;
dragamine 407 « Primula »;
dragamine 408 « Verbena »;
dragamine 409 « Anemone »;
dragamine 410 « Biancospino »;
dragamine 411 « Fiordaliso »;
dragamine 412 « Geranio »;
dragamine 413 « Mughetto »;
dragamine 414 « Narciso »;
dragamine 415 « Oleandro »;
dragamine 416 « Tulipano ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1949
Registro Marina n. 5, foglio n. 217.

(1403)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1949.

Composizione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria, per il triennio 1949-1951.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sull'istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria:

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461;

Decreta:

I Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria, per il triennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1951, sono composti come segue:

Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e fibre tessili vegetali e artificiali Milano:

Revisori effettivi:
dott. Santiago Corrarino, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Pietro Di Lauro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
avv. Giorgio Casoni, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:
dott. Aniello Cimino, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Giuseppe Miraglia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria degli olî e dei grassi Milano:

Revisori effettivi:
dott. Mario Pelo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Renato Betocchi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
sig. Ambrogio Silva, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:
dott. Paolo Serra, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
rag. Vincenzo Ruocco, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per la seta Milano:

Revisori effettivi:
dott. Giuseppe Latino, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Alamanno Brenna, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
sig. Vitaliano Pittaluga, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:
dott. Mario Caluori, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Salvatore Trupiano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per i combustibili Milano:

Revisori effettivi:
dott. Francesco Fusillo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Gino Ceriati, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
sig. Giangiacomo Roseo, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:
dott Mauro Mercanti, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Lazzaro Mortola, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari Parma:

Revisori effettivi:
dott. Francesco La Rosa, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Giuseppe Giunta, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
dott. Mario Manca, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:
dott. Mario Sabelli, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Michelangelo Licciardello, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti - Napoli:

Revisori effettivi:
dott. Giuseppe Befani, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Carlo Marzano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
ing. Enrico Gentile, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:
dott. Mario Gattoni Celli, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Carlo Romano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi Reggio Calabria:

Revisori effettivi:
dott. Giuseppe Bazzichelli, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Gino Zafarana, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
dott. Lino Manzoni, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:
dott. Aldo Ennio Panzanaro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
rag. Bartolo Cicciarella, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(1481)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 aprile 1949.
Proroga della gestione straordinaria dell'Amministrazione comunale di Putignano (Bari).

Il 18 gennaio 1949, il dott. Giuseppe Calvani, funzionario di questa Prefettura, si insediò nella carica di commissario straordinario del comune di Putignano.

Il funzionario ha dovuto affrontare immediatamente gravi e complessi problemi della vita amministrativa, che erano stati trascurati dalla precedente Amministrazione a cui bisogna dare una urgente soluzione.

A questi problemi di indole amministrativa si aggiunge il grave disagio economico e morale in cui la popolazione versa, dato il numero rilevantissimo di disoccupati in relazione alle notoriamente scarse possibilità di assorbimento locale.

Già molto è stato fatto per ricondurre la vita amministrativa di quel Centro sul piano della normalità ma ancora molto rimane da fare.

E per tali motivi ho provveduto a prorogare con il decreto che allego in copia, di tre mesi la gestione straordinaria dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 536.

Il prefetto: MORMILE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1948, con cui il dott. Giuseppe Calvani viene nominato commissario straordinario dell'amministrazione del comune di Putignano;

Ritenuto che, dati i complessi problemi di indole amministrativa rimasti insoluti sia necessario prorogare, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1946 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria di quell'amministrazione di tre mesi;

Decreta:

La gestione straordinaria dell'amministrazione comunale di Putignano affidata al dott. Giuseppe Calvani, funzionario di prefettura, è prorogata di mesi tre a datare dal 18 aprile 1949.

Bari, addì 8 aprile 1949

Il prefetto: MORMILE

(1473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiavari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1949, registro n. 10 Interno, foglio n. 334, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chiavari (Genova) di un mutuo di L. 3.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1444)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 10 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1949, registro n. 10 Interno, foglio n. 330, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montignoso (Massa) di un mutuo di L. 1.576.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1445)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1949, n. 80, si precisa che col decreto interministeriale 22 novembre 1948, n. 15200, riguardante l'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'Amministrazione provinciale di Potenza è stata autorizzata l'assunzione di un mutuo di L. « 85.693.000 », e non di L. « 85.683.000 ».

(1482)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Napoli è vacante la cattedra di storia del diritto romano, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1489)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato Cons. 3,50 % (1906) numero 715383, di annue L. 175, intestato a Lunghi Angela di Antonio, moglie di Corsano Angelo, dom. a Messina.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si procederà alla richiesta rinnovazione del detto certificato.

Roma, addì 30 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1449)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 36.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 692/23 — Data: 23 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Cassa di risparmio di Trento e Rovereto — Titoli del Debito publico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1031 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Zancaner Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2499 — Data: 27 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Marcuzzi Ester di Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 405 — Data: 21 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Trobia Antonio di Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 433.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 6 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Da Campo Salvatore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 126.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40070/40071 — Data: 3 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Sinatra Carmelo fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 10 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Imondi Emilio fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 1 — Rendita L. 20.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25577 — Data: 12 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Giardullo Carlo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 21 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Marini Spiridione fu Luciano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3 % (1885) — Rendita L. 34,60.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 13 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Monteleone Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, nominativi 3 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data: 5 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Zanaboni Agostino fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Allegrini Guido di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 316 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Canali Guglielmo fu Ermenegildo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 12 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Cassa di risparmio di Vicenza — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 543 — Data: 4 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Ferri Giuseppe e Giovannina fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2250 — Data: 28 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Sponzilli Mauro Luigia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Capitale L. 25.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1949

(1163) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 91

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 aprile 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 23 aprile 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,475
Id. 3,50 % 1902	72,40
Id 3 % lordo	53,60
Id. 5 % 1935	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	76,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,10
Id. 5 % 1936	95,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,05
Id. 5 % convertiti 1951	100,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 23 aprile 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per la nomina di due tenenti farmacisti nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1949, registro Marina n. 1, foglio n. 43, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1949;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami per la nomina di due tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario militare marittimo di cui all'art. 6 del citato decreto, è prorogato fino al 20 maggio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1949
Registro Marina militare n. 6, oglio n. 94. — CILLO

(1492)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a trentatre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1924, n. 48;
Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, n. 19353, con il quale venne indetto un concorso per esami a trentatre posti di aiuto ufficiale idraulico nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (gruppo *C*, grado 13°);
Vista la graduatoria di merito del concorso predetto, formata dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 10 dicembre 1946, n. 48869 e 21 marzo 1947, n. 7868;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a trentatre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (gruppo *C*, grado 13°) indetto con il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, n. 19353:

Candidato	Punti
1. Degaetano Nicola, ex combattente	punti 19 — su 20
2. Rigobello Alessandro, reduce dalla prigionia	» 18,80 »
3. Marzocchi Umberto	» 17,50 »
4. Ghirardo Rino, ex combattente	» 17 — »
5. Monselesan Aldo, reduce dalla prigionia	» 16,86 »
6. Genovesi Paolo, ex combattente, reduce dalla prigionia	» 16,83 »
7. Danti Mario, ex combattente	» 16,50 »
8. Mantovani Franco	» 16,36 »
9. Canevazzi Corinto, ex combattente	» 16,33 »
10. Paladini Ruggero	» 15,83 »
11. Riva Mario, ex combattente	» 15,70 »
12. Monteverdi Silvio	» 15,61 »
13. Rossi Alberto, ex partigiano combattente	» 15,51 »
14. Bozzetto Pietro, ex combattente	» 15,10 »
15. Vallese Alberto	» 15 — »
16. Freschi Angiolino	» 14,66 »
17. Pierucci Antonio, ex combattente	» 14,43 »
18. Golinelli Romano	» 14,36 »
19. Veludo Zeno, reduce dalla prigionia	» 14,26 »
20. Bassani Domenico Roberto	» 14,16 »
21. Faedi Renato	» 14,15 »
22. Bonotto Armando	» 14,10 »
23. Pisanelli Antonio	» 14,05 »
24. Cardinale Felice, ex combattente	» 14 — »
25. Fiocco Aldo	» 13,50 »
26. Chilese Giuseppe Antonio, ex combattente	» 13,43 »
27. Costantini Costantino, reduce dalla prigionia	» 13,40 »
28. Songini Aurelio	» 13,30 »
29. Pace Giuseppe	» 13,26 »
30. Cirella Fulvio, ex combattente	» 13,20 »
31. Taglioli Siro, ex combattente	» 13,10 »
32. Bonello Gino	» 13 — »

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Degaetano Nicola
2. Rigobello Alessandro
3. Marzocchi Umberto
4. Ghirardo Rino
5. Monselesan Aldo
6. Genovesi Paolo
7. Danti Mario
8. Mantovani Franco
9. Canevazzi Corinto
10. Paladini Ruggero
11. Riva Mario
12. Monteverdi Silvio
13. Rossi Alberto
14. Bozzetto Pietro
15. Vallese Alberto
16. Freschi Angiolino
17. Pierucci Antonio
18. Golinelli Romano
19. Veludo Zeno
20. Bassani Domenico Roberto
21. Faedi Renato
22. Bonotto Armando
23. Pisanelli Antonio
24. Cardinale Felice
25. Fiocco Aldo
26. Chilese Giuseppe Antonio
27. Costantini Costantino
28. Songini Aurelio
29. Pace Giuseppe
30. Cirella Fulvio
31. Taglioli Siro
32. Bonello Gino

Roma, addì 30 novembre 1948

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1949
Registro Lavori pubblici n. 4, foglio n. 303. — SALVATORI

(1493)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.